RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 2

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di uno o piu' dipartimenti o servizi:

a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo, per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;

d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovra' essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.

Versione in vigore dal 5 agosto 1993, non più in vigore dal 5 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-1993/art-2-funzioni-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it